

Collegio Nazionale dei Maestri di sci italiani

LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE CONTINUA PER L'ATTIVITA' DI MAESTRO DI SCI

Il Consiglio Direttivo del Collegio Nazionale dei maestri di sci italiani nella seduta del 22/07/2020 e successivamente nella seduta del 22/06/2021

Visto, l'art. 3 della Legge 8 marzo 1991, n. 81 "Albo professionale dei maestri di sci" che subordina l'esercizio della professione di maestro di sci all'iscrizione in appositi albi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale dei maestri;

Visto l'art. 11 della citata Legge rubricato "Validità dell'iscrizione e aggiornamento professionale" che determina in anni tre l'efficacia dell'iscrizione all'Albo professionale, assoggettando il rinnovo dell'iscrizione all'Albo alla frequenza di appositi corsi di aggiornamento;

Visto il comma 1 dell'art. 8 della predetta Legge recante il titolo "Competenze della Federazione Italiana Sport Invernali" che determina in capo alla Federazione, quale emanazione del Comitato olimpico nazionale italiano, la prerogativa di aggiornare i criteri ed i livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento, provvedendo altresì alla formazione e alla disciplina degli istruttori nazionale per i fini previsti agli artt. 6,7,9,10 e11 della stessa Legge;

Tenuto conto dell'art. 7 del D.P.R. 07 agosto 2012, n. 137 rubricato "Formazione continua", recante la riforma degli ordinamenti professionali, che prevede la necessità del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio di dotarsi di un regolamento, soggetto al parere favorevole del ministro vigilante, che determini le modalità e le condizioni dell'obbligo formativo e per la gestione e l'organizzazione delle attività di aggiornamento professionale di cui al comma 3 lett. a), b) e c) della prefata

Visto l'art. 7 comma 5 del D.P.R. 137/2012 il quale prevede che l'attività di formazione quando svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti;

Visto l'art. 7 comma 6 del citato Decreto, che prevede per le Regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione possano disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale;

Visto l'art. 12 comma 2 del DPR 137/2012 rubricato "Disposizione temporale" che abroga tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni dello stesso provvedimento;

Tenuto conto che la struttura organizzativa del sistema di aggiornamento e la natura strettamente specialistica e improntata ad una caratterizzazione territoriale della professione, sono comunque disciplinate da ogni singola normativa regionale e provinciale di riferimento

ADOTTA

le seguenti linee guida:

Collegio Nazionale dei Maestri di sci italiani

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini delle presenti linee guida convenzionalmente si intende per:
 - a. **Professionista**: così come definita all'art. 2 della Legge 08 marzo 1991, n. 81 ovvero chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche, in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di scii, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni, con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piconza e ramponi;
 - b. **Competenza professionale**: comprovata capacità tecnica e didattica di applicare e trasmettere le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni;
 - c. **Aggiornamento della competenza professionale**: insieme di attività attraverso le quali si aggiornano le competenze tecniche, didattiche, metodologiche e culturali, con lo scopo di mantenere la massima qualità nell'esercizio dell'attività di insegnamento;
 - d. **Formazione professionale continua**: processo specifico di natura tecnico/pratica e teorica attraverso il quale si aggiornano le competenze professionali;
 - e. **Credito Formativo Professionale (CFP)**: unità di misura utilizzata per misurare il carico di lavoro e l'impegno necessario per l'assolvimento dell'obbligo;
 - f. **Periodo Formativo**: intervallo di tempo entro il quale deve essere assolto l'obbligo formativo;
 - g. **Competenze tecniche/didattiche**: insieme delle capacità, abilità metodi ed esperienze di natura tecnico/pratica/didattiche finalizzate all'esercizio dell'attività di insegnamento dello sci secondo legge;
 - h. **Competenze teoriche**: insieme di competenze di natura non strettamente teorica/pratica comunque funzionali all'esercizio dell'attività di maestro di sci, quali a titolo meramente esplicativo e non esaustivo quelle indicate all'art. 7 comma 1 della Legge Quadro;
 - i. **Formazione a distanza (FAD)**: si intende la formazione attraverso sistemi di comunicazione con modalità telematiche, purchè venga assicurato il controllo della partecipazione;
 - j. **Collegi territoriali**: organi territoriali di autogoverno e autodisciplina della professione costituiti su base Regionale e provinciale, costituiti secondo le singole leggi regionali e provinciali di cui all'art. 22 comma 1 della Legge Quadro;
 - k. **Piano dell'offerta formativa (POF)**: documento programmatico e organizzativo con il quale ogni singolo Collegio, nel rispetto della normativa regionale e/o provinciale individua le modalità e le offerte formative per l'assolvimento degli obblighi di aggiornamento;
 - l. **Legge quadro**: Legge 08 marzo 1991, n. 81 – legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;
 - m. **DPR 137/2012**: Decreto del Presidente della Repubblica 07 agosto 2012, n.137 regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

Collegio Nazionale dei Maestri di sci italiani

n. **Consiglio di disciplina territoriale (C.D.T)**: così come definito all'art. 8 del D.P.R. 137/2012;

Art. 2

(Formazione professionale continua)

1. Il maestro di sci, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale a cui è chiamato, nel migliore interesse dell'utente e della collettività in generale e al fine di elevare la propria professionalità, ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze in funzione di quanto definito nelle presenti linee guida.
2. Il maestro di sci è soggetto all'obbligo di aggiornamento di cui all'art. 11 della Legge Quadro n.81/91 secondo quanto previsto in ciascuna legge regionale o provinciale.
3. La formazione continua è improntata sia all'adeguamento e all'approfondimento delle esperienze acquisite nella formazione iniziale sia diretta all'acquisizione di nuove conoscenze tecniche, didattiche, metodologiche e culturali necessarie al perfezionamento delle competenze professionali volte al miglioramento continuativo della prestazione.

Art. 3

(Assolvimento dell'obbligo formativo)

1. L'aggiornamento professionale avviene attraverso percorsi di formazione professionale continua di norma organizzati dai singoli Collegi territoriali.
2. L'unità di misura della Formazione professionale continua è il Credito Formativo Professionale (CFP)
3. Convenzionalmente, ogni CFP corrisponde ad un'ora di attività e ogni giornata è costituita da un carico di lavoro minimo di 6 ore, salvo quanto previsto in ciascuna legge regionale e/o provinciale.
4. Il professionista che senza giusta causa, così come individuate ai successivi artt. 5 e 6 delle presenti linee guida, non assolve all'obbligo formativo non potrà esercitare la professione secondo le previsioni di ciascuna legge regionale o provinciale;

Art. 4

(Contenuto dell'obbligo formativo)

1. L'ottenimento dei crediti formativi avviene attraverso attività formativa effettiva e documentata, anche per mezzo di strumenti elettronici che permettano l'esatta rilevazione della presenza di ogni singolo partecipante.
2. Per l'assolvimento dell'obbligo formativo secondo quanto previsto dalle singole normative regionali e/o provinciali, come già stabilito al precedente art. 3, è fatto obbligo di ottenere almeno due terzi (2/3) dei crediti formativi in competenze tecniche/didattiche come definite all'art.1 lett. g, la cui trattazione è riservata agli istruttori nazionali di cui all'art.8 della legge quadro n.81/91.
3. I restanti crediti (1/3) dovranno essere assolti secondo modalità determinate dal singolo collegio territoriale;

Collegio Nazionale dei Maestri di sei italiani

4. I crediti formativi di cui ai commi 2 e 3 potranno essere ottenuti anche con la partecipazione ad attività formative organizzate da Collegi diversi rispetto a quello di iscrizione secondo quanto previsto da ciascuna legge regionale e/o provinciale e/o dai regolamenti dei Collegi territoriali.

Art. 5 (Esoneri)

1. Su domanda dell'interessato sono esonerati dall'obbligo formativo i maestri che si trovino in una delle condizioni di impedimento di seguito indicate:
 - a) *Gravidanza, allattamento, assistenza in caso di malattia o infermità, ovvero altre situazioni connesse all'adempimento degli obblighi genitoriali nei confronti dei figli minori, debitamente documentate;*
 - b) Grave malattia o infortunio dell'iscritto;
 - c) Altri casi documentati di gravi impedimenti derivanti da accertate cause di forza maggiore;
 - d) Altre ipotesi eventualmente indicate dai Consigli territoriali;
2. Qualora la domanda di esonero venga accolta dal collegio territoriale, il maestro avrà diritto di mantenere l'iscrizione all'albo per la durata dell'impedimento, fermo restando l'obbligo di completare il ciclo di aggiornamento formativo nel più breve tempo possibile e, comunque, entro i dodici (12) mesi successivi decorrenti dal termine di scadenza della validità dell'aggiornamento;

Art. 6 (Esenzioni)

1. Le eventuali esenzioni dall'obbligo della formazione continua sono previste da ciascuna legge regionale e/o provinciale.
2. La condizione di esonero dovrà essere documentata al Collegio di appartenenza con anticipo di almeno 3 mesi rispetto alla prima scadenza, come stabilita dalle singole normative territoriali e così, per ogni annualità, sino a che permarrà tale.

Art. 7 (Ulteriori disposizioni)

1. Il professionista che nel corso del periodo formativo effettua un trasferimento d'Albo domanda al Collegio di provenienza la certificazione dei crediti conseguiti fino al trasferimento. Allo scopo la consistenza del credito acquisito al momento della richiesta di trasferimento viene inserita nel cosiddetto "nulla osta". Al maestro non potrà essere rilasciato il nulla-osta se non in regola con i crediti relativi al suo triennio di formazione, salvo eventuali esoneri espressamente previsti oppure non provenga da uno stato di sospensiva;

Collegio Nazionale dei Maestri di sci italiani

Art. 8

(Compiti del Collegio Nazionale)

1. Ai sensi dell'art 7 del DPR 07 agosto 2012, n. 137 sono compiti del Collegio Nazionale dei maestri di sci la predisposizione, l'aggiornamento e il costante adeguamento delle presenti linee guida, al fine di rendere uniforme la formazione continua dei maestri di sci.

Art. 9

(Compiti dei Collegi territoriali)

1. Ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012 sono compiti dei singoli Collegi Territoriali dei maestri di sci:
 - a. La programmazione e l'organizzazione delle attività di formazione professionale continua in aderenza alle presenti linee guida.
 - b. Predisporre eventuali attestazioni di frequenza ai percorsi formativi da rilasciare a richiesta degli stessi iscritti;

Art. 10

(Compiti del professionista)

1. In attuazione di quanto previsto all'art. 7 del DPR 137/2012 è compito del professionista:
 - a. Verificare e monitorare le occasioni formative proposte dal proprio Collegio territoriale d'iscrizione provvedendo in autonomia e sotto la propria personale responsabilità all'iscrizione agli eventi necessari per l'assolvimento dell'obbligo formativo;
 - b. Tempestivamente comunicare l'insorgere di cause elencate all'art. 5 (esoneri) del presente regolamento fornendo adeguata e motivata documentazione a supporto della propria istanza;
 - c. Tempestivamente trasmettere al proprio Collegio territoriale di iscrizione gli eventuali CFP maturati tramite la partecipazione ad eventi formativi organizzati da altri Collegi territoriali.
 - d. L'aggiornamento dei propri dati e delle modalità di contatto al fine di implementare e sostenere eventuali strumenti automatici di avviso, predisposti dai singoli Collegi territoriali;